




RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
VERBALE DI ACCORDO

Premesso

- che nell'ambito delle trattative per il rinnovo dell'accordo integrativo sono state definite le seguenti intese:
 - Ipotesi di accordo relativa alla retribuzione dei CFL del 19/6/98;
 - Ipotesi di accordo relativa al settore autolinee del 24/7/98;
 - Ipotesi di accordo relativa alla mobilità interna e alla riorganizzazione delle lavorazioni del 12/10/98;
 - Ipotesi di accordo relativa al settore ferrovie del 12/10/98;
 - Ipotesi di accordo relativa al settore uffici del 15/10/98;
 - Verbale di accordo relativa al rinnovo dell'accordo integrativo aziendale del 15/10/98;
- che in tali accordi è espressamente previsto che la loro applicazione è subordinata all'accordo sul premio di risultato e sulla ridefinizione del premio di risultato;
- che è inoltre necessario integrare l'intesa con nuove intese su relazioni industriali, servizi minimi in occasione di sciopero e lavoro a tempo parziale;
- che per il rinnovo del contratto integrativo aziendale le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno presentato a suo tempo una piattaforma rivendicativa;
- che il premio di risultato, che riguarderà l'insieme dei dipendenti, potrà prevedere compensi di livello aziendale, di squadra ed individuali;

Tra

La SATTI, le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e la RSU



Ben P...
MS

Renato...
Mareschi

[Signature]

[Signature]
RU

VA
[Signature]

Si conviene quanto segue

1) Premio di risultato

A decorrere dall'anno 1999 è istituito il premio di risultato secondo le previsioni dell'art. 6 del c.c.n.l. 25/7/1997.

Il premio di risultato è erogato a consuntivo sulla base di certificazioni di bilancio. Esso sarà pertanto erogato con le retribuzioni del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il valore base del premio di risultato dell'anno 1999 è stabilito in 600.000 lire annue procapite parametrize al livello sei, tenuto conto del livello d'inquadramento del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

L'importo sarà riconosciuto al personale in ruolo, ruolo-prova o con uno dei contratti atipici di cui all'art. 7 del c.c.n.l. 11/4/95, in servizio alla data d'erogazione che abbia prestato servizio nel corso dell'anno di riferimento.

L'importo effettivamente erogato sarà correlato:

- ◇ per una quota pari al 50% al raggiungimento di almeno tre obiettivi aziendali;
- ◇ per una seconda quota del 50% al raggiungimento, per ognuno dei settori sottoindicati, di almeno tre obiettivi di settore.

I settori di riferimento sono:





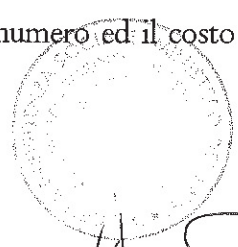
- ◇ movimento autolinea;
- ◇ movimento ferrovia;
- ◇ impiegati, funzionari e quadri;
- ◇ operai e capitecnici.

Ad ognuno degli obiettivi è collegata una parte dell'importo il cui raggiungimento o meno determinerà l'erogazione della quota di premio in una misura variabile dallo 0 (zero) al 110 (centodieci) per cento.

L'erogazione individuale sarà ripartita tenendo conto delle giornate lavorate e del risultato derivato da parametri di riferimento certi.

I singoli obiettivi, e le collegate scalette di erogazione dallo 0% al 110% delle quote di premio, saranno determinati con un accordo tra le parti da definire entro il 15 novembre 1998. Le parti assumono fin d'ora l'impegno di collegare:

- ◇ uno degli obiettivi aziendali ai parametri di valutazione del servizio da parte dell'utenza nei modi previsti dalla carta dei servizi;
- ◇ un ulteriore obiettivo aziendale ad un rilevante indicatore dei risultati di bilancio;
- ◇ uno dei parametri del movimento autolinea all'obiettivo di ridurre il numero ed il costo dei sinistri;

BD





 PU JA 57

- ◊ uno dei parametri del movimento ferrovia al rapporto tra n. di treni viaggiatori programmati e numero di treni effettivamente garantiti con un ritardo massimo di 5 minuti. Un ulteriore parametro dello stesso settore sarà collegato al conseguimento, da parte di tutto il personale viaggiante, delle abilitazioni per effettuare le mansioni della qualifica su tutte le linee ferroviarie concesse alla SATTI o da questa gestite.

Gli obiettivi saranno definiti contrattualmente con cadenza annuale.

Il premio di risultato soddisfa le prescrizioni di legge per essere soggetto a decontribuzione.

Sulla base delle previsioni del c.c.n.l. 25/7/97 il premio di risultato non è utile per gli accantonamenti del Trattamento di Fine Rapporto e non ha effetto alcuno su altri istituti contrattuali o legali.

È inoltre riconosciuta una ulteriore quota di premio di risultato che sarà erogata in anticipo sui risultati, nel mese di settembre dell'anno di riferimento, tenendo conto delle giornate lavorate nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio dell'anno di riferimento e del risultato derivato da parametri di riferimento certi. Per il 1999 l'importo di questa quota è fissato in 600.000 procapite parametrize al livello sei. Anche la seconda quota del premio di risultato non è utile per gli accantonamenti del Trattamento di Fine Rapporto e non ha effetto alcuno su altri istituti contrattuali o legali. L'importo di cui al capoverso sarà riconosciuto al personale in ruolo, ruolo-prova o con uno dei contratti atipici di cui all'art. 7 del c.c.n.l. 11/4/95, in servizio alla data d'erogazione e sarà erogato in 12 mesi corrispondenti ai mesi di presenza in servizio nel corso dell'anno di riferimento, conteggiati con i criteri per la determinazione della spettanza ferie. La quota di cui al presente paragrafo è assoggettata a contribuzione ordinaria ed è utile ai fini previdenziali.

La sola quota da erogare a consuntivo sulla base delle certificazioni di bilancio è condizionata all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi aziendali o di settore.


2) Modifiche al "TESTO UNICO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AZIENDALE"

Il Testo Unico del trattamento economico aziendale del 24/1/1991 è aggiornato nei seguenti punti:

23.3 INDENNITÀ INTERVENTO SERVIZIO REPERIBILITÀ

Indennità di lire 30.000 per intervento.

Compete al personale individuato per il servizio reperibilità, compresi i coordinatori del servizio neve e gelo dell'esercizio ferroviario, per ogni effettivo intervento in loco prestato durante i turni di reperibilità.



BD

[Signature]
Bentini
Maresca

[Signature]
VA RU F

L'indennità viene corrisposta esclusivamente per interventi effettuati al di fuori del normale nastro lavorativo. Sono esclusi i prolungamenti dell'orario di lavoro.

Quando l'intervento avviene fuori dalla residenza di servizio viene riconosciuto un rimborso spese, rapportato ai chilometri stradali da e per l'abitazione e la località di intervento, per un importo calcolato come al punto 31.3 del presente Testo Unico.

23.4 INDENNITÀ INTERVENTO SERVIZIO DISPONIBILITÀ

Indennità di lire 70.000 per intervento.

Compete a tutto il personale, escluso quello inquadrato in qualifiche di movimento, quando viene comandato a prestare servizio fuori dal nastro lavorativo, allorché la sua prestazione rivesta i caratteri di inderogabilità ed imprevedibilità. Sono pertanto escluse tutte le prestazioni al di fuori del normale nastro lavorativo che vengono concordate il giorno prima, come pure i prolungamenti dell'orario di lavoro.

Quando l'intervento avviene fuori dalla residenza di servizio viene riconosciuto un rimborso spese, rapportato ai chilometri stradali da e per l'abitazione e la località di intervento, per un importo calcolato come al punto 31.3 del presente Testo Unico.

In caso di più interventi nella stessa giornata viene erogato un importo di lire 80.000 onnicomprensive.

23.5 INDENNITÀ INTERVENTO SERVIZIO DISPONIBILITÀ NEVE

Indennità di lire 80.000 per intervento.

Compete al personale indicato come disponibile dall'accordo "Interventi di emergenza servizio neve e gelo dell'esercizio ferroviario" per ogni intervento neve fuori dal nastro lavorativo allorché la prestazione rivesta i caratteri di inderogabilità, imprevedibilità e sia motivata dall'emergenza per neve o gelo. Non compete per tutte le prestazioni fuori dal normale nastro lavorativo comandate il giorno precedente; sono pure esclusi i prolungamenti dell'orario di lavoro.

Tuttavia data la particolarità del servizio cui sono addeetti, compete anche agli operai della Manutenzione dell'esercizio ferroviario che, benché comandati il giorno prima a svolgere il servizio neve prima del normale orario di lavoro, proseguono l'attività lavorativa sino al termine del normale orario di lavoro della loro squadra.

Per il personale impegnato nel servizio neve, il rimborso spese per l'uso del proprio automezzo è riconosciuto anche quando l'intervento avviene nella residenza di servizio.

28.1 COMPENSO PER REPERIBILITÀ


BD

Beit

Marusch

J

R



VA
PU
G

*Compete a tutto il personale interessato alla reperibilità per ogni giornata di effettiva reperibilità. Non compete pertanto nelle giornate di ferie, malattia, permesso, ecc.
 Il compenso non è frazionabile, non è cumulabile con altri compensi e/o indennità riconosciute per analoghe disponibilità. Viene corrisposto per giornata solare.
 L'importo è di lire 10.000 per ogni giornata lavorativa.
 Per ogni giornata di festività o mancata prestazione l'importo è di lire 30.000.*

3) Decorrenza

Le disposizioni del presente accordo avranno decorrenza dall'1/1/1999.

4) Entrata in vigore

Il presente accordo troverà applicazione dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. L'accordo dovrà anche essere sottoposto all'approvazione dei lavoratori.

5) Accordi turni ed orari e Testo Unico del Trattamento Economico aziendale

Sulla base delle intese intervenute la Società definirà la stesura aggiornata degli accordi Turni ed orari e del Testo Unico del Trattamento Economico Aziendale. Il Testo Unico del Trattamento Economico aziendale, al fine di semplificare e di dare trasparenza alle retribuzioni aziendali, istituirà il Quarto Elemento salariale.

I testi saranno sottoposti alle OO.SS. e alla RSU entro il 30 novembre p.v.

Torino, 23 ottobre 1998

p. la SATTI

p. la FILT-CGIL

p. la FIT-CISL

p. la UILTRASPORTI

p. la R.S.U.

05 NOV 1998

